



dArTe  
Dipartimento di Architettura e Territorio

CONVENZIONE  
per l'attivazione di

**Tirocini Curricolari  
Pre-Laurea**

riservati a **laureandi** della Università Mediterranea.  
(art.18 L.24/06/1997 n.196 e D.M. n.142/98)

TRA

Il **Dipartimento dArTe dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**, con sede a Reggio Calabria in Via Melissari, n.44, (cf 80006510806), d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", rappresentata dal Direttore Prof. Gianfranco Neri, nato a Velletri l'08/08/1952

E

Il **Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria** con sede in Piazza Giuseppe De Nava 26, 89123 Reggio Calabria, C.F. **P.T.M. S.V.T. 560.174.240** d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dal Legale Rappresentante **MALACRINO CARMELO**, nato a **CATANZARO**, autorizzata alla stipula del presente atto in qualità di **D. RETTORE MUSEO**

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett.a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L.31/12/1962, n.1859;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.  
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da **studenti laureandi** del Soggetto promotore presso il Soggetto ospitante

#### **Art. 2**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

#### **Art.3**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinio è rivolto esclusivamente a laureandi della Università Mediterranea, che abbiano richiesto la tesi di laurea o che siano iscritti al 5° anno del corso di studi in Architettura; inoltre, può avere una durata massima di mesi sei.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita da un tutore organizzativo e verificata da un tutore scientifico designati dal soggetto promotore, in veste di responsabili didattico-organizzativi, e da un tutor per l'Amministrazione ospitante, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

---

Dipartimento di Architettura e Territorio

Via Melissari, 89124 Reggio Calabria – Tel. +39 0965 1697201 – Email direttore@darte.unirc.it



dArTe

Dipartimento di Architettura e Territorio

- a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi dei tutori (didattici e aziendale) e del responsabile aziendale;
  - c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.  
Le parti coinvolte nel progetto formativo (Tirocinante, Responsabile Aziendale, Tutor Aziendale, Direttore del Dipartimento e i Tutori Didattici) sottoscrivono il progetto formativo approvandone il contenuto.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento **il tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in ambiente;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;

#### Art. 5

##### **Il Soggetto Ospitante**

- si impegna ad accogliere presso le proprie strutture laureandi in Architettura dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria per lo sviluppo di tirocini curriculari di formazione e orientamento;
- si impegna a comunicare al soggetto promotore, con nota formale, la nomina di un Responsabile aziendale che sottoscrive la scheda requisiti ed il progetto formativo, curando selezione e comunicazioni formali ed un Tutor aziendale che sottoscrive il progetto formativo, seguendo l'attività di formazione durante lo svolgimento del tirocinio.
- si impegna a rispettare il rapporto n. tirocinanti/n. dipendenti con riferimento anche all'art. 2 della Circolare del 15 Luglio 1998 n 92.

Il Soggetto Ospitante inoltre si impegna a:

- Individuare, attraverso un colloquio preliminare, con insindacabile giudizio, il candidato da avviare al tirocinio;
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale al fine di verificare l'andamento del tirocinio per la stesura della relazione finale;
- segnalare eventuale infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore;
- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni di sede e/o orario stabiliti nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

#### Art. 6

##### **Il Soggetto Promotore**

---

Dipartimento di Architettura e Territorio

Via Melissari, 89124 Reggio Calabria – Tel. +39 0965 1697201 – Email direttore@darte.unirc.it



dArTe

Dipartimento di Architettura e Territorio

- si impegna ad indicare il Tutor Didattico che sottoscrive il progetto formativo, accompagnando il tirocinante nel raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio coerenti con le competenze possedute;
- assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

**Art. 7**

- La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun obbligo finanziario.
- Il soggetto ospitante che intenda offrire al tirocinante borse di studio, ovvero consentire l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.), si impegna a specificare le facilitazioni concesse nel progetto formativo.

**Art. 8**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Art. 9**

La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, una per il "soggetto ospitante" e una per il "soggetto promotore", decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di anni tre e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

**Art. 10**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio di formazione ed orientamento post laurea in ottemperanza a quanto previsto e statuito dal D.Lgs. 196/2003.

Reggio Calabria li, 22 LUG 2016



dArTe

Il Soggetto Promotore  
(Timbro e Firma)

Il Soggetto Ospitante  
(Timbro e Firma)